



Ufficio tecnico

COMUNE DI MALITO

Provincia Cosenza

P.zza Mancini, 1 - tel. 0984968005 - fax 0984968006

Cod. Fisc./P.iva 80004010783 - 01672950787

Sito web:www.comune.malito.cs.it - info: tecnico@comune.malito.cs.it

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA, DELLE ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI E DELLE CONCESSIONI

DISPOSIZIONI GENERALI

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1.- Oggetto
- ART. 2.- Competenze
- ART. 3.- Dichiarazione di morte e autorizzazioni alla sepoltura
- ART. 4.- Servizi gratuiti e a pagamento
- ART. 5.- Tariffe
- ART. 6.- Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti
- ART. 7.- Lutto cittadino ed esequie pubbliche
- ART. 8.- Atti a disposizione del pubblico
- ART. 9.- Atti riservati
- ART. 10.- Richiedente il servizio
- ART. 11.- Imprese private operanti nel settore funerario
- ART. 12.- Depositi di osservazione-obitori, camera mortuaria

TITOLO II - TRASPORTI FUNEBRI

- ART. 13.- Modalità dei trasporti e disposizione sui feretri
- ART. 14.- Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- ART. 15.- Cortei e cerimonie funebri
- ART. 16.- Trasporti da e per altri comuni

TITOLO III – CIMITERI

- ART. 17.- Disposizioni generali
- ART. 18.- Comportamenti irriverenti o comunque non ammessi
- ART. 19.- Lapidi
- ART. 20.- Lapidi relative alla tumulazione
- ART. 21.- Lapidi a ricordo
- ART. 22.- Accesso ai cimitero per lavori
- ART. 23.- Modalità di esecuzione dei lavori
- ART. 24.- Rimozione lapidi o manufatti e ornamenti
- ART. 25.- Obblighi del Comune

TITOLO IV - OPERAZIONI CIMITERIALI

- ART. 26.- Inumazioni
- ART. 27.- Diritto di sepoltura nei campi comuni
- ART. 28.- Caratteristica delle fosse
- ART. 29.- Tumulazioni
- ART. 30.- Esumazioni ordinarie
- ART. 31.- Esumazioni straordinarie
- ART. 32.- Estumulazioni

ART. 33.- Oggetti rinvenuti

ART. 34.- Cremazione

TITOLO V - CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 35.- Sepolture private

ART. 36.- Registro delle operazioni cimiteriali

ART. 37.- Procedimento della concessione

ART. 38.- Diritti di sepoltura

ART. 39.- Rinnovo

ART. 40.- Decadenza

ART. 41.- Revoca

ART. 42.- Rinuncia

ART. 43.- Subentri

ART. 44.- Norme transitorie

TITOLO VI – NORME FINALI

ART. 45.- Tariffe dei servizi individuali a pagamento

ART. 46. - Sanzioni

ART. 47. - Abrogazione norme precedenti

ART. 48. - Disposizioni finali

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i servizi di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli che si riferiscono alla destinazione dei cadaveri o di parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione e vigilanza di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2. Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale.

Egli svolge dette funzioni delegandole di norma al personale comunale.

2. Gli enti, organi e singoli soggetti che in base alle norme vigenti hanno funzioni dirette e potere di direttiva, vigilanza e controllo sul servizio comunale sono denominati nel presente Regolamento con il termine di Autorità Sanitaria.

ART. 3. Dichiarazione di morte e autorizzazioni alla sepoltura

1. La dichiarazione di morte viene fatta non oltre le 24 ore dal decesso, da uno dei coniugi, o persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza da persona informata del decesso, all'Ufficiale di Stato civile del luogo dove è avvenuto il decesso. Se la morte avviene in ospedali o case di cura sarà la direzione sanitaria a trasmettere l'avviso di morte all'Ufficiale di Stato Civile.

2. Il medico necroscopo, non prima di 15 ore e non dopo le 30 ore dal decesso, effettua la visita di accertamento della morte e redige l'apposito certificato da allegarsi all'atto di morte compilato dall'Ufficiale di Stato Civile.

3. Il medico che ha assistito il defunto, o in mancanza il medico necroscopo, denuncia al Sindaco la causa di morte, mediante compilazione dell'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

4. L'Ufficiale di Stato Civile rilascia l'autorizzazione alla sepoltura o alla tumulazione trascorse 24 ore dal decesso e dopo aver acquisito il certificato di cui al comma 2;

ART. 4. Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione delle salme;
- c) l'esumazione ordinaria d'ufficio e la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
- d) la dispersione delle ceneri nel cinerario comune;
- e) tutte le operazioni cimiteriali di inumazione, cremazione, esumazione e la fornitura del feretro per le salme di persone indigenti, i cui famigliari non siano in grado di sostenere la spesa secondo quanto previsto all'art. 6.

2. Sono a pagamento gli altri servizi pubblici a domanda individuale, secondo la tariffa stabilita nella tabella A, che viene allegata al presente regolamento per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 5. Tariffe

1. Le tariffe delle prestazioni funerarie e cimiteriali e delle concessioni cimiteriali sono determinate secondo le norme vigenti in materia di Ordinamento contabile Enti Locali con l'osservanza dei seguenti indirizzi:

a) devono comunque essere garantite prestazioni funerarie con caratteristiche di decoro a prezzi contenuti per le fasce di cittadini meno abbienti;

b) le tariffe per le concessioni cimiteriali non possono essere inferiori alla misura necessaria per assicurare la copertura integrale dei costi di realizzazione delle sepolture private. Tali tariffe sono inoltre fissate tenendo conto della necessità di incentivare le pratiche funerarie che consentono il contenimento degli spazi cimiteriali.

2. Le tariffe in vigore alla data di approvazione del presente Regolamento sono applicate fino alle successive revisioni periodiche.

ART. 6. Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

1. Il Comune provvede al trasporto funebre e alla fornitura del feretro per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari, se rintracciati, tenuti agli alimenti ai sensi dell'Art. 433 C.C.

2. Ugualmente si procede ove i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato dall'ufficio comunale che si occupa di assistenza sociale. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore maggiorate del 10%.

3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento. Inoltre entro tre giorni dall'inumazione comune sulla fossa è posto un cippo riportante una targhetta di marmo o altro materiale inalterabile con le generalità del defunto e il numero progressivo.

4. In mancanza di familiari o altre persone interessate viene possibilmente ricercato l'intervento di un ministro del culto di appartenenza del defunto, se conosciuto, per la celebrazione del rito funebre.

5. I servizi per i nati morti e per i resti abortivi sono eseguiti a carico del Comune, in accordo con i familiari, salvo che questi non richiedano la fornitura di un feretro diverso da quello più economico, o un trasporto fuori Comune, o la sepoltura in una tomba privata.

ART. 7. Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.

2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.

3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al

reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade del paese e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.

4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.

5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vasto cordoglio.

6. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo le consuetudini locali.

ART. 8. Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio comunale sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse: a) i registri di cui all'art. 52 del DPR 10.9.1990 n. 285 del cimitero comunale;

b) copia del presente Regolamento;

c) l'elenco aggiornato o la planimetria delle file dei cimiteri soggetti ad esumazione ordinaria;

d) l'elenco delle concessioni cimiteriali.

ART. 9. Atti riservati

1. Presso l'Ufficio Anagrafe sono conservati i certificati necroscopici relativi ai decessi avvenuti nel territorio comunale con indicate le cause del decesso.

2. Le notizie riguardano le cause di morte e l'ammontare delle spese sostenute per i servizi funebri sono atti riservati, sui quali i dipendenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.

3. I documenti contabili relativi al pagamento delle prestazioni possono essere rilasciati in copia solo a colui che ha effettuato il pagamento stesso o ai suoi eredi.

ART. 10. Richiedente il servizio

1. Colui che si presenta per richiedere un servizio e per concordarne le modalità si presume agisca per sè nonché in nome e per conto e quindi col preventivo consenso di tutti i familiari interessati.

2. Qualora sorgano contrasti o dissidi fra familiari, l'ufficio segue le indicazioni del concessionario per quanto concerne le sepolture private e per gli altri casi del familiare più stretto secondo il seguente ordine:

- coniuge
- figli
- genitori
- fratelli e sorelle
- nipoti

3. Il Comune rimane comunque estraneo alle contestazioni e alle azioni che eventualmente ne conseguono. Esso si limita in tali casi a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

ART. 11. Imprese private operanti nel settore funerario

1. Le imprese private di pompe funebri operano nel territorio comunale se in possesso delle autorizzazioni e licenze di legge e dell'autorizzazione commerciale qualora svolgano attività di vendita di feretri e altri articoli funebri.

2. Tali imprese possono svolgere presso gli uffici comunali le incombenze burocratiche e organizzative spettanti ai familiari su presentazione di atto scritto da cui risulti l'espresso mandato dei familiari stessi. In difetto l'ufficio comunale rifiuta legittimamente di procedere. E' comunque esclusa l'intermediazione per le pratiche relative alle concessioni cimiteriali e alle sepolture in tombe private.

ART. 12. Deposito di osservazione-obitorio, camera mortuaria

1. Il Comune di Malito provvede al deposito di osservazione e al locale obitorio nelle camera mortuaria.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è disposta, a seconda dei casi, dal personale adibito al servizio, dalla Pubblica Autorità che ha richiesto il recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione è vietato l'ingresso di persone estranee. Previo riconoscimento è consentito l'accesso e la permanenza dei familiari e loro accompagnatori.
4. La salma di una persona deceduta in abitazione può rimanere nella stessa per tutte le 24 ore del periodo di osservazione e fino al momento più opportuno per il trasporto al cimitero o al luogo delle esequie. I familiari ne hanno la responsabilità e sono tenuti ad una costante sorveglianza.
5. Non è permesso il trasporto di una salma da una abitazione all'altra senza autorizzazione del Sindaco.

TITOLO II - TRASPORTI FUNEBRI

ART. 13. Modalità dei trasporti e disposizione sui feretri

1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro e in conformità alle norme vigenti. Durante il periodo di osservazione, il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali, la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.
2. I feretri devono possedere le caratteristiche previste dalla normativa vigente a seconda della destinazione finale del defunto.
3. Nella inumazione l'impiego di casse di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell' art. 75 del D.P.R. 285/90.
4. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o avvolta in lenzuola.
5. La deposizione del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato; in particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
6. In deroga a quanto prescritto al comma 1, in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, nell'ambito comunale per i trasferimenti dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 14. Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

ART. 15. Cortei e cerimonie funebri

1. I cortei funebri sono ammessi nei casi e alle condizioni previsti da questo Regolamento ed, in particolare, per il paese di Malito, in accordo con l'Ufficio di Polizia Municipale ed informando il Comando della locale Stazione dei Carabinieri.
2. Il trasporto dei cadaveri, fatte salve esigenze e situazioni particolari, deve avvenire nelle ore diurne, seguendo il tragitto più breve dalla casa del defunto in Chiesa e successivamente dalla Chiesa al cimitero senza soste. Per le salme che arrivassero da fuori comune, è previsto l'arrivo diretto in Chiesa. Laddove non fosse prevista cerimonia religiosa le salme saranno portate direttamente nella camera mortuaria per il previsto periodo di osservazione.
3. I funerali nel Comune si eseguono di regola in giorni feriali, con esclusione della domenica e delle festività, salvo casi eccezionali autorizzati dal Sindaco. In ogni caso l'orario di svolgimento delle esequie va sempre concordato preventivamente con l'Ufficio Tecnico comunale.
4. I sacerdoti della Chiesa cattolica, i ministri degli altri culti di cui all'Art. 8 della Costituzione e gli officianti i riti civili, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

ART. 16. Trasporti da e per altri comuni

1. Nel caso di feretri provenienti da fuori comune, il personale comunale prende in consegna, prima della sepoltura, i documenti di trasporto e il permesso di seppellimento, verificando l'opportunità e la possibilità di tagliare adeguatamente la cassa di zinco,

quando presente e quando la destinazione per la sepoltura sia l'inumazione. Verifica, inoltre, che l'incaricato al trasporto sia munito di apposita autorizzazione.

2. Il trasporto verso un altro Comune è autorizzato dal Sindaco. All'autorizzazione sono allegati i seguenti documenti:

a) il permesso di seppellimento;

b) il verbale rilasciato dall'Autorità Sanitaria o dal personale comunale, da questa delegato, da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettivo-diffusiva e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto.

3. Il trasporto delle ceneri o dei resti mortali non richiede le precauzioni igieniche prescritte per le salme e la stesura del verbale di cui al comma 2; necessita comunque di autorizzazione del Responsabile dei Servizi Demografici.

4. Per il trasporto all'estero, l'autorizzazione è emessa dall'Autorità governativa sulla base delle convenzioni internazionali in vigore.

TITOLO III - CIMITERI

ART. 17. Disposizioni generali

1. Il Comune provvede al seppellimento dei defunti nel cimitero comunale di Malito.
2. La manutenzione, l'ordine, la vigilanza e la chiusura nelle ore notturne del cimitero spetta al Comune che vi provvede tramite l'Ufficio Tecnico comunale sotto il controllo dell'Autorità Sanitaria. L'orario abituale di apertura al pubblico del cimitero è dalle ore 8.00 alle ore 18.00 nel periodo autunno-inverno ed alle ore 20.00 nel periodo primavera-estate.
3. E' vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.
4. Le operazioni cimiteriali quali inumazione, tumulazione, esumazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di resti abortivi, sono riservate al personale comunale addetto al cimitero, previa regolare richiesta e successivo pagamento della prestazione, ovvero anche da ditte specializzate opportunamente autorizzate.
5. Per le operazioni cimiteriali effettuate direttamente dal Comune, al personale comunale addetto, nulla è dovuto oltre al pagamento della prestazione, da effettuare all'Ufficio ragioneria del Comune a mezzo specifico modello di versamento, in base alle tariffe allegate al presente Regolamento.
6. Il cimitero ha riquadri denominati campi comuni, destinati alle inumazioni ordinarie. Le caratteristiche, l'ampiezza, la divisione in riquadri e l'ordine di impiego delle fosse, sono determinate a seconda delle caratteristiche del cimitero stesso.
7. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose ma non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo improprio.
8. Le salme devono essere sepolte nel minor tempo possibile per motivi igienici.
9. E' ammesso il deposito provvisorio del feretro contenente il defunto in un loculo, unicamente in casi eccezionali, su richiesta motivata dei parenti, per il tempo strettamente indispensabile per la documentazione necessaria alla destinazione finale. Trascorso un mese senza che gli interessati abbiano provveduto alla sistemazione definitiva, si provvede, previa diffida, all'inumazione della salma in campo comune.

ART. 18. Comportamenti irriverenti o comunque non ammessi

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:
 - a) fumare, tenere un contegno chiassoso, parlare a voce alta;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con la offerta di servizi e di oggetti), distribuire volantini pubblicitari;
 - h) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - i) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni;
 - j) qualsiasi attività commerciale.
2. E' inoltre vietato tenere all'interno del cimitero un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti.

ART. 19. Lapidi

1. I soggetti interessati alla posa, sulle sepolture all'interno dei cimiteri, di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard prescritte dal presente Regolamento, o l'impresa da loro incaricata, dovranno presentare una semplice dichiarazione di inizio lavori, accompagnata da una relazione che descriva le opere da compiersi e dimostri il rispetto delle caratteristiche regolamentari. La relazione deve essere integrata da un disegno in scala delle opere da eseguirsi. I disegni anzidetti non necessitano della firma di professionista abilitato.
2. E' consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi o ceri o statue sulle lapidi purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo.
3. Per il decoro del luogo, i fiori secchi vanno rimossi a cura degli interessati. Diversamente provvederà il personale comunale.
4. E' permessa la coltivazione di fiori e piante sulle sepolture in terra, sia comuni che private, purché non oltrepassino l'altezza di 50 cm dal suolo, non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno od ingombro al passaggio.

ART. 20. Lapidi relative alla tumulazione

1. I loculi, costruiti per la tumulazione di un solo feretro, sono chiusi da muratura e da una lastra in marmo della dimensione dell'apertura del loculo;
2. Il concessionario dovrà provvedere a far incidere, a proprie spese, sulla targa in marmo esterna, le iscrizioni che dovranno limitarsi al nome e cognome, anno di nascita e di morte del defunto, eventuali foto e lumino.

Trascorso il periodo di concessione le targhe restano di proprietà dei concessionari o degli eredi, i quali potranno ritirarle entro il termine di un mese, dopodiché il Comune disporrà di tali beni.

3. Ai piedi di queste targhe possono essere collocati vasi o ceri; non possono invece essere fissati alle targhe sulla parete cassette o recipienti o altri oggetti che sporgano oltre i 15 cm.

ART. 21. Lapidi a ricordo

1. Il Comune, ove possibile, predispone, in appositi spazi, ricavati entro il perimetro interno dei cimiteri, la collocazione di lapidi in marmo delle dimensioni di circa cm 25x38 a ricordo dei defunti che, trascorso il periodo di rotazione, sono stati rimossi dalle fosse in campo comune o a ricordo di coloro che, essendo nati o essendo stati residenti nel comune di Malito, sono stati sepolti altrove.
2. Tali lapidi saranno assegnate, a coloro che ne faranno richiesta, per un periodo di anni 20, previo versamento della somma pari al costo della lapide ed alle spese di installazione della stessa.
3. Il concessionario dovrà provvedere a far incidere a proprie spese sulla targa esterna le iscrizioni che dovranno limitarsi al nome e cognome, anno di nascita e di morte del defunto, eventuali foto e lumino. Trascorso il periodo di concessione le targhe restano di proprietà dei concessionari o degli eredi i quali potranno ritirarle entro il termine di un mese dopodiché il Comune disporrà di tali beni.

ART. 22. Accesso al cimitero per lavori

1. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori alle tombe è concordato con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico che ne deve rilasciare regolare permesso. E' comunque vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno del cimitero nelle giornate festive e nel periodo compreso fra il 28 ottobre ed il 5 novembre. I lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima del 28 ottobre di ogni anno.

2. E' vietato alle imprese svolgere all'interno del cimitero attività commerciali.
3. E' ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali purché questi sostino all'interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico.

ART. 23. Modalità di esecuzione dei lavori

1. I soggetti che eseguono lavori nel cimitero sono responsabili di ogni danno causato a persone o cose e devono dotarsi del permesso di cui all'art. precedente nonché comunicare l'inizio dei lavori ed il loro compimento.
2. I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati nel cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti. I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale comunale.
3. Non è consentita la posa di lapidi nemmeno in via provvisoria nei campi di inumazione comune nei sei mesi successivi all'inumazione.
4. Il prelievo dal cimitero di lapidi e altri ornamenti fissi deve essere autorizzato dall'ufficio.
5. Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi, gli interessati sono intimati dall'ufficio di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione in un tempo comunque non superiore a dieci giorni. Scaduto inutilmente il termine prescritto le lapidi sono rimosse senza alcun altro preavviso da parte del Comune e provvisoriamente depositate in luogo idoneo. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni arrecati ai manufatti in conseguenza della rimozione forzosa. Le lapidi sono tenute a disposizione degli interessati per un periodo di un mese, trascorso il quale sono avviate alla demolizione.

ART. 24. Rimozione lapidi o manufatti e ornamenti

1. Il diritto alla permanenza di una lapide o di una targa sulla sepoltura del proprio defunto decade automaticamente con la dichiarazione del termine della rotazione ordinaria, se in campo comune, o con la scadenza della concessione se sepoltura privata. Ogni manufatto di cui non è fatta richiesta esplicita di prelievo da parte dei proprietari o chi per essi, entro le date contenute nelle lettere di avviso delle esumazioni ordinarie o della scadenza della concessione, diventano a tutti gli effetti e senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo di proprietà del Comune.
2. Gli oggetti non aventi nessun valore storico-artistico e non altrimenti riutilizzabili sono avviati alla demolizione e allo smaltimento. Gli oggetti che possono presentare pregio artistico e storico saranno presi in consegna dall'Amministrazione comunale. L'ufficio può disporre o concedere, su richiesta, che sia conservato il monumento o la lapide di una sepoltura scaduta, se non prelevata dai proprietari. Il nuovo concessionario è impegnato a conservare dette opere modificando unicamente le iscrizioni e le epigrafi.
3. Per esigenze di ordine nel cimitero, il Comune potrà rimuovere eventuali lapidi a ricordo di vecchie sepolture poste sui muri perimetrali. Queste lapidi, se antecedenti alla seconda metà del secolo scorso (1950), sono ritenute testimonianza delle usanze e della cultura passate, e costituiscono parte integrante del cimitero che è arricchito di un pregio storico. Solo per motivate esigenze igienico sanitarie o di ampliamento del cimitero, dette lapidi potranno essere rimosse ed eventualmente ricollocate dal Comune.

ART. 25. Obblighi del Comune

1. E' dovere del personale adoperarsi affinché i lavori siano eseguiti con la massima cautela e rispetto dei manufatti funebri, mettendo in atto qualsiasi accorgimento idoneo ad evitare danneggiamenti e imbrattamenti.
2. L'Amministrazione comunale risponde dei danni arrecati direttamente dal proprio personale durante l'esecuzione di operazioni cimiteriali o comunque di lavori di pulizia e manutenzione dei cimiteri verso lapidi, targhe e ornamenti degli stessi.
3. Il Comune non risponde della sottrazione degli ornamenti e oggetti deposti sulle tombe.
4. Le lapidi dei campi comuni e delle sepolture private in terra che, in seguito ad assestamento naturale del terreno, manifestano dei cali e delle rotture sono sistemate e riparate a cura e spese dei proprietari, senza nessun coinvolgimento oneroso dell'amministrazione comunale, spettando unicamente al personale cimiteriale il compito del riporto di terreno ove occorra.
5. Il personale comunale provvede alla rimozione di fiori secchi e altro materiale non rispondente al decoro del luogo, qualora non vi provvedano gli interessati.

TITOLO IV - OPERAZIONI CIMITERIALI

ART. 26. Inumazioni

1. L'inumazione consiste nella sepoltura in terra della salma del defunto, chiusa nella cassa di legno e sepolta ciascuna in fossa separata dalle altre. Le sepolture per inumazioni si effettuano nei campi comuni a rotazione, senza soluzione di continuità.
2. L'inumazione avviene subito dopo la celebrazione del funerale, ove non sia richiesta dai familiari altra destinazione.

ART. 27. Diritto di sepoltura nei campi comuni

1. Nei campi comuni la sepoltura avviene senza distinzione di origine, cittadinanza e religione.
2. Nel Cimitero sono ricevute e seppellite le salme di persone:
 - a) Residenti, al momento del decesso, nel territorio comunale;
 - b) Già residenti nel Comune di Malito per un periodo non inferiore a 15 anni;
 - c) Residenti in altro Comune o all'estero ma decedute nel Comune di Malito;
 - d) I nati morti di cui all'art. 7 del DPR 285/90 e i resti abortivi;
 - e) Già residenti nel Comune di Malito ma che, in quanto ospiti in case di riposo situate in altri Comuni, sono state iscritte in quei registri anagrafici;
 - f) Non residenti e qualora abbiano diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso.

ART. 28. Caratteristica delle fosse

1. Lo scavo viene eseguito con tecniche e modalità tali da permettere agevolmente e con la necessaria sicurezza le operazioni di collocamento del feretro e l'accostamento dei familiari e dolenti per le cerimonie di rito.
2. La terra di ricopertura deve essere all'occorrenza integrata con sostanze idonee a favorire il processo di mineralizzazione della salma.
3. Le fosse per l'inumazione devono rispettare le caratteristiche stabilite dalla normativa nazionale.

ART. 29. Tumulazioni

1. Le tumulazioni consistono nella deposizione delle salme (racchiuse in duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo), di cassetine-ossario o di urne cinerarie in opere murarie (loculi o cellette).
2. Le tumulazioni sono sepolture private soggette a concessione, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 35.
3. I loculi devono essere murati immediatamente dopo la deposizione del feretro o al più tardi entro tre giorni sempre che non sussistano problemi igienico-sanitari. In ogni caso nessun loculo occupato da feretri o cassetine ossario o urne cinerarie deve rimanere aperto ed in vista al pubblico.
4. Nei loculi singoli è permessa la tumulazione di un solo feretro e di cassetine ossario e urne cinerarie secondo lo spazio disponibile.

ART. 30. Esumazioni ordinarie

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a dieci anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie e disposte d'ufficio in base alla necessità di nuove inumazioni.
2. Il Comune avverte per iscritto, con congruo anticipo, i familiari del defunto, se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale.
L'avviso è diretto al parente più prossimo che avrà l'onere di avvertire gli altri familiari interessati. Chi intende recuperare le ossa del proprio defunto deve richiederlo all'ufficio entro il termine indicato nell'avviso.
3. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa. L'accertamento è compiuto dagli addetti cimiteriali.
4. La salma non completamente mineralizzata rimane nella stessa fossa ove rimarrà per il tempo sufficiente al completamente del processo.
5. Laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo, e laddove la capienza del cimitero lo renda necessario, la salma non mineralizzata può essere avviata alla cremazione su disposizione del Sindaco.
6. Le ossa rinvenute, qualora i familiari non ne richiedano la collocazione in una sepoltura privata, vengono depositate nell'ossario comune in modo indistinto.
7. I resti del feretro e degli indumenti sono smaltiti secondo le norme vigenti in materia.

ART. 31. Esumazioni straordinarie

1. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza del periodo decennale di inumazione. Possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, su richiesta dei familiari per il trasferimento della salma ad altra sepoltura o per la cremazione della stessa. Se causa della morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, devono essere osservate le specifiche disposizioni di legge al riguardo.
2. Le esumazioni straordinarie richieste dai familiari non si eseguono nei mesi di luglio, agosto, dicembre e gennaio; le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza dell'Autorità Sanitaria e da un incaricato dal Comune. La richiesta di esumazione straordinaria da parte dei familiari è presentata al Comune e nella stessa è specificata la destinazione della salma.

ART. 32. Estumulazioni

1. Le estumulazioni sono ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel manufatto edilizio non inferiore a 20 anni. Sono straordinarie quelle eseguite prima dei tempi anzidetti, richieste dai familiari per il trasferimento del defunto o su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
2. Alle estumulazioni si applicano tutte le norme delle esumazioni in quanto compatibili.

ART. 33. Oggetti rinvenuti

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Comune, prima che avvenga l'operazione cimiteriale.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai richiedenti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice copia, uno dei quali è consegnato al richiedente e l'altro conservato fra gli atti del Comune.
3. Gli oggetti preziosi rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni sono tenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, trascorso detto termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune.

ART. 34. Cremazione

1. Si dà atto che il Comune di Malito non dispone di impianto di cremazione e conseguentemente il privato si potrà avvalere dell'impianto funzionante più vicino o eventualmente convenzionato.
2. La tariffa dovuta per la cremazione è stabilita dal gestore dell'impianto.
3. Il trasporto della salma e delle ceneri rimane interamente a carico dei privati.
4. La gratuità del servizio di cremazione è limitata ai casi di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.
5. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso, nei casi previsti dalla legge e nel pieno rispetto della volontà espressa del defunto o dei suoi familiari più prossimi.
6. L'Ufficiale di Stato civile, nei casi previsti dalla legge, può autorizzare la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni.
7. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, nei casi e con le modalità previste dalla legge. E' possibile collocare l'urna cineraria in una celletta o in sepoltura privata, ottenuta in concessione.

TITOLO V - CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 35. Sepolture private

1. Nel cimitero sono individuate aree per sepolture private, con il sistema della tumulazione in tombe di famiglia, loculi, cellette-ossario o cinerarie, destinate alla concessione in uso a privati e Enti.

2. L'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante concessione amministrativa e lascia integro il diritto del Comune sulla nuda proprietà.

3. Le concessioni per le sepolture private sono a tempo determinato:

- a) 99 anni per aree destinate a costruzione privata a tumulazione o tomba di famiglia;
- b) 25 anni per ossari etti, nicchie/mensole cinerarie individuali concesse dal Comune;
- c) 25 anni per i loculi o comunque per le sepolture concesse dal Comune;
- d) 10 anni per fossa in campo comune.

La durata decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario.

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa riportata alla "Tabella A" di cui all'art.46, che verrà aggiornata ogni tre anni mediante apposita deliberazione di G.C. ovvero a seguito della costruzione di nuovi loculi in considerazione del nuovo costo di costruzione.

5. I singoli progetti di costruzione di cappelle private debbono essere depositati presso l'UTC competente del servizio cimiteriale per l'autorizzazione a costruire. Il progetto in duplice copia, deve essere corredato da idonei elaborati che rappresentino il manufatto in pianta, sezione e prospetto. A seguito del parere favorevole del responsabile del servizio, dell'avvenuto deposito del progetto presso l'ex ufficio del genio civile, dell'acquisizione del parere igienico sanitario rilasciato dall'ufficio dell'azienda sanitaria competente e del versamento dei diritti di rilascio, verrà concessa l'autorizzazione a costruire. Le cappelle private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero. L'UTC servizio cimiteriale, pur tenendo conto del desiderio dei concessionari, come espresso nei progetti presentati, esamina i progetti sia sotto l'aspetto delle norme del regolamento di polizia mortuaria e d'igiene, sia sotto l'aspetto della tecnica dell'arte, cura che forme, misure ed ogni elemento di composizione siano ispirate a dignità ed alle esigenze artistico-spirituali del luogo, che i materiali impiegati siano della qualità e misure idonee ai requisiti di durata e di buona manutenzione, che l'opera, riferita al posto ed alle opere già esistenti, sia tale da evitare il miscuglio troppo eterogeneo di stili e di materiali. Le costruzioni dovranno osservare le seguenti misure: altezza massima metri 4,00 calcolata dal piano di calpestio al punto più alto della copertura (colmo); la superficie complessiva non deve essere superiore a quella concessa o come specificato nella planimetria redatta dall'ufficio tecnico ed approvata dalla giunta comunale. Tra le costruzioni limitrofe deve essere rispettata una intercapedine non inferiore a cm. 40, salvo costruzioni in aderenza previo accordo scritto tra i proprietari delle aree interessate.

Art. 36 Registro delle operazioni cimiteriali

1. Il personale di custodia è tenuto a redigere, ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.

ART. 37. Procedimento della concessione

1. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta al Comune, precisando le generalità del richiedente e il tipo di sepoltura privata desiderata.

2. Le sepolture private disponibili vengono concesse, previo pagamento delle tariffe della "**Tabella A**", ai richiedenti seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande e la numerazione progressiva dei loculi (dall'alto verso il basso).

3. Allo scopo di assicurare un corretto e razionale utilizzo delle sepolture private non può essere assegnato ad ogni richiedente più di un posto in muratura.

Esclusivamente ai fini dell'assegnazione, la famiglia del richiedente è intesa quella composta dallo stesso, dai suoi genitori, dal coniuge e dai figli.

4. Nel rispetto dell'ordine cronologico di cui al comma 2, la concessione viene rilasciata dal dirigente del settore mediante sottoscrizione della scrittura privata, da registrarsi nei modi e termini di legge, che deve indicare:

- il tipo di concessione e la sua identificazione
- la durata
- la persona titolare della concessione
- gli obblighi e oneri a cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

5. Il Comune offre il servizio di tumulazione ed inumazione, in sepoltura privata o comunale, alle tariffe di cui alla "**Tabella A**". Per accedere a tali servizi occorre effettuare all'Ufficio ragioneria del Comune apposito versamento, in base alle tariffe allegate al presente Regolamento; non è ammesso alcun pagamento effettuato direttamente in favore del personale comunale addetto; in alternativa si può ricorrere ad imprese private regolarmente abilitate ad effettuare tali servizi e previamente autorizzate dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico ai sensi dell'art. 22.

6. Le tumulazioni si effettuano esclusivamente nei giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 11:00 secondo la programmazione da parte dell'UTC competente del servizio cimiteriale. Per tumulazione si intende esclusivamente la realizzazione delle opere murarie necessarie alla chiusura del vano anteriore del loculo con muratura di mattoni pieni ad una testa, restano escluse le demolizioni e le rimozioni di rivestimenti e marmi di ogni genere in caso che i loculi si presentino già finiti esternamente ovvero in caso di estumulazione.

7. Il Comune, salvo in caso di carenza di loculi disponibili, rilascia concessioni provvisorie di loculi nei seguenti casi:

- per la tumulazione di salme, resti mortali o ceneri per il tempo strettamente necessario alla realizzazione ovvero alla ristrutturazione di una cappella di famiglia o di loculo. In tal caso il richiedente deve essere, al momento della richiesta, concessionario di area cimiteriale, cappella di famiglia o loculo. La sepoltura provvisoria verrà concessa previo pagamento delle tariffe della "**Tabella A**".

ART. 38. Diritti di sepoltura

1. Si intende per concessionario della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione, che ha provveduto al pagamento della tariffa e al cui nome è stato quindi rilasciato l'atto di concessione. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento ed egli rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio e l'unico abilitato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.

2. Nelle sepolture private hanno diritto di essere sepolti i componenti di una sola famiglia. La famiglia avente diritto viene individuata con riferimento alla figura dell'intestatario della sepoltura. E' intestatario della sepoltura la persona, anche già defunta, che tale viene indicata dal concessionario sull'atto di concessione. In relazione alla figura dell'intestatario,

l'insieme delle persone legate da vincoli di parentela o affinità che acquisiscono, con il rilascio della concessione, il diritto alla sepoltura privata è il seguente:

- l'intestatario e suoi ascendenti e discendenti in linea retta;
- il coniuge;
- i coniugi dei discendenti.

3. Il concessionario, nell'atto di concessione o con atto successivo, può richiedere la sepoltura della salma di una persona estranea alla famiglia dell'intestatario. La sepoltura è comunque condizionata alla capienza della sepoltura privata.

4. In ogni caso, una volta completati i posti nelle tombe di famiglia, non potrà più essere tumulata alcuna salma prima che sia trascorso il periodo di mineralizzazione.

ART. 39. Rinnovo

1. Sei mesi prima della scadenza delle singole concessioni, il Comune avviserà i concessionari, o i loro successori aventi diritto, della possibilità di chiedere il rinnovo della concessione in essere.
2. Il rinnovo sarà accordato in relazione alla disponibilità di posti nel cimitero e previo pagamento della relativa tariffa in vigore al momento del rinnovo.
3. Il rinnovo sarà concesso per i tempi di cui all'art.35.

ART. 40. Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro e di speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura, o quando il manufatto rappresenti pericolo per la pubblica incolumità;
- d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e nel presente Regolamento.

e) quando non si sia provveduto alla presentazione del progetto entro il termine di 180 giorni dalla notificazione del provvedimento di concessione; quando siano decorsi inutilmente i termini di validità del titolo abilitativo alla costruzione di cui all'art. 15 DPR 380/2011;

2 Nei casi sub a) e sub b) la decadenza viene pronunciata previa comunicazione dell'avvio del procedimento.

3. Nei casi sub c, d, la decadenza viene dichiarata previa diffida al concessionario a provvedere all'adempimento degli obblighi entro il termine massimo di 30 giorni. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata per 30 giorni consecutivi all'albo del Comune.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dell'ufficio.

Ai concessionari decaduti o altri aventi titolo non spetta alcun indennizzo o rimborso.

ART. 41. Revoca

1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale revocare le concessioni cimiteriali di qualsiasi area o manufatto quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. La revoca viene disposta dal Funzionario competente previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un'analogo sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del Comune.
3. Ove il concessionario non sia reperibile, la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento di revoca vengono comunicati mediante pubblicazione all'albo della casa comunale per la durata di 30 giorni. Nel provvedimento di revoca va comunque indicato il giorno fissato per la traslazione delle salme che può essere eseguita anche in assenza del concessionario.

ART. 42. Rinuncia

1. La rinuncia alla concessione è ammessa solo nel caso di sepoltura non occupata o quando, essendo stata occupata, le salme ivi collocate siano trasferite in altra sepoltura privata nei cimiteri comunali o fuori comune.
2. La rinuncia è proposta dal concessionario e viene accettata con provvedimento del Funzionario preposto al Servizio.
3. Con l'accettazione della rinuncia non è dovuto al concessionario il rimborso di alcuna somma.

ART. 43. Subentri

1. In caso di decesso del concessionario è possibile aggiornare l'intestazione della concessione nei confronti di una delle persone indicate nell'articolo 38, che assumerà la qualità di concessionario.

ART. 44. Norme transitorie

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in particolare quelle relative al diritto di sepoltura, si applicano a far data dalla sua entrata in vigore anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente, senza tuttavia incidere sui diritti acquisiti.
2. Le disposizioni di concessioni provvisorie di loculi, contenute nel presente Regolamento, si applicano a far data dalla sua entrata in vigore, mentre per le concessioni concesse anteriormente si dovranno applicare entro e non oltre tre mesi dalla suddetta entrata in vigore, previo censimento dei rapporti in essere.
3. Il primo defunto collocato nelle sepolture private esistenti, il cui atto di concessione non prevede la figura dell'intestatario, è automaticamente individuato quale intestatario della tomba stessa. Il concessionario può, con atto unico e definitivo, indicare un diverso intestatario ai sensi dell'Art. 38, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

TITOLO VI - NORME FINALI

ART. 45 - Tariffario

1. Il tariffario, composto dall'allegato A del regolamento, potrà essere aggiornato, con atto deliberativo di Giunta comunale, entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione.
2. In mancanza, le tariffe vanno comunque aggiornate annualmente in misura pari all'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo, con arrotondamento all'unità superiore, da parte del Responsabile del servizio.

ART. 46 - Sanzioni

1. Il Comune e l'ASL competente vigilano sul cimitero e controllano l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento e più in generale delle norme che regolano la materia funeraria e cimiteriale.
2. Le violazioni delle norme del presente regolamento, salvo l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reati, sono punite secondo l'art. 7/bis del D. Lgs. 267/2000.

ART. 47 - Abrogazione norme precedenti

1. È abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le norme del presente regolamento.

ARTICOLO 48 – Disposizioni finali

1. Tutto ciò che non è contemplato nel presente regolamento si rinvia al Decreto Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990 n. 285 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria".



Ufficio tecnico

COMUNE DI MALITO

Provincia Cosenza

P.zza Mancini, 1 - tel. 0984968005 - fax 0984968006

Cod. Fisc./P.iva 80004010783 - 01672950787

Sito web: www.comune.malito.cs.it - info: tecnico@comune.malito.cs.it

Tabella A

<u>TARIFFE CIMITERIALI</u>	
DESCRIZIONE	COSTO
Concessione loculo durata anni 30	€ 800,00
Concessione di area costruzione cappelle per anni 99 al mq.	€ 78,00
Concessione celle ossari per la durata di anni 25	€ 100,00
Tumulazione o inumazione salma	€ 100,00
Tumulazione resti	€ 50,00
Esumazione straordinaria	€ 300,00
Traslazione salma	€ 150,00
Traslazione resti	€ 80,00
Autorizzazione di trasporto di salma in altro comune	€ 50,00
Deposito temporaneo di salma e di resti rimossi per restauro sepoltura per i primi dieci giorni	€ 100,00
Deposito temporaneo di salma e di resti rimossi per restauro sepoltura per i successivi max trenta giorni	€ 10,00 al giorno
Autorizzazione apposizione lapide	€ 70,00
Rimozione di lapide	€ 70,00
Estumulazione e riduzione a resti mortali depositati in apposita cassetta metallica o deposito dei resti nell'ossario comune	€ 120,00
Apertura e chiusura tombe di famiglia o loculi a forno per inserimento cassette per resti mortali o ceneri	€ 180,00
Apertura e chiusura tombe di famiglia o loculi long. per inserimento cassette per resti mortali o ceneri	€ 250,00